

Regole tecniche per la consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC di cui all'art. 6 comma 1-bis del CAD - 22 aprile 2011

DigitPA

VISTO l'art. 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (indicato in seguito con l'acronimo CAD), come modificato dal decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 235;

VISTI gli articoli 16 e 16-bis del decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2;

VISTO l'art. 7, comma 1, del DPCM 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di accessibilità degli indirizzi di PEC ai cittadini;

VISTO l'articolo 48 del CAD relativo alla Posta Elettronica Certificata (indicata in seguito con l'acronimo PEC);

VISTO l'articolo 57-bis del CAD, istitutivo dell'Indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche (indicato in seguito con l'acronimo IPA);

VISTO l'art. 2, comma 2, del CAD, che definisce l'ambito di applicazione del CAD stesso;

VISTO l'articolo 75, comma 3-bis, del CAD che abilita i gestori di servizi pubblici e i soggetti che perseguono finalità di pubblico interesse alla interconnessione al Sistema Pubblico di Connettività (indicato in seguito con l'acronimo SPC) e ai relativi servizi;

VISTO il DPCM 1 aprile 2008 recante "Regole tecniche e di sicurezza del sistema pubblico di connettività (SPC)" di seguito indicato come DPCM 1 aprile 2008;

VISTO il decreto legislativo 1 dicembre 2009 n. 177;


ACQUISITO il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

EMANA

Le regole tecniche per la consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC di cui all'art. 6 comma 1-bis del CAD.

Art. 1 - Definizioni

a) Erogatore: il soggetto gestore delle sorgenti informative indicate ai commi 6 e 7 dell'art. 16, nonché al comma 5 dell'art. 16 bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009 n. 2, come disciplinato quest'ultimo dal DPCM 6 maggio 2009 agli articoli 2, comma 1 e 7, comma 1.




- b) Fruitore: la pubblica amministrazione.
- c) IPA: il registro istituito con il DPCM 31 ottobre 2000 per l'interoperabilità tra i protocolli informatici, successivamente definito alla lettera aa) dell'art 1 del DPCM 1 aprile 2008, utilizzato ai sensi dell'art. 57 bis, comma 2 del CAD, quale Indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche. L'IPA è accessibile attraverso il sito www.indicepa.gov.it e secondo le modalità previste dalle istruzioni ivi pubblicate.
- d) registro SICA: la struttura informativa definita all'art. 15, comma 4, lettera a) del DPCM 1 aprile 2008.
- e) accordo di servizio: la predisposizione con linguaggi e strumenti informatici di un accordo, come definito alla lettera x) dell'art. 1 del DPCM 1 aprile 2008.
- f) accordo di servizio per adesione: una tipologia di accordo di servizio, che viene proposta dall'erogatore a tutti i fruitori e composto secondo le specifiche definite al comma 8 dell'art.
- 20 del DPCM 1 aprile 2008.
- g) LDAP: acronimo di Lightweight Directory Access Protocol. È un sistema per la definizione e l'accesso a directory di risorse in rete, il cui modello generale di funzionamento è definito nei documenti tecnici emessi dall'Internet Engineering Task Force (IETF) e reperibili sul sito www.ietf.org (RFC: 2251, 2252, 2849, 3377).
- h) Cooperazione applicativa: parte di SPC come definita al comma 1 lettera e) dell'art. 72 del CAD.
- i) Porta di dominio: componente per l'accesso ai servizi come definito alla lettera z) dell'art. 1 del DPCM 1 aprile 2008.
- j) URL: acronimo di Uniform Resource Locator, è una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in Internet come definito nel documento tecnico emesso dall'Internet Engineering Task Force (IETF) e reperibile sul sito www.ietf.org (RFC 3986).
- k) Incaricato del Fruitore: persona fisica preposta dal Fruitore.

Art. 2 - Validità e pubblicità

1. Le presenti regole tecniche sono pubblicate sul sito di DigitPA e sono efficaci dal momento in cui vengono pubblicate.

Art. 3 - Contesto di applicazione e finalità

1. Il contesto di riferimento per l'applicazione delle regole tecniche è quello definito dagli art. 6 e 48 del CAD nonché dagli articoli 16 e 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Tale contesto definisce i soggetti che sono tenuti, applicando le regole tecniche, a fornire consultazioni ed estrazioni di indirizzi PEC o elenchi di indirizzi di PEC (nel seguito Erogatori). Lo stesso contesto definisce gli utilizzatori



degli indirizzi PEC e degli elenchi di indirizzi di PEC (le Pubbliche Amministrazioni), che potranno usufruire di tali consultazioni ed estrazioni, secondo le regole tecniche (nel seguito Fruitori).

- 2. I Fruitori utilizzano gli indirizzi PEC e gli elenchi di indirizzi PEC di cui al presente provvedimento esclusivamente per le finalità di cui al comma 1 e comunque nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
- 3. Gli Erogatori trattano i dati personali acquisiti nell'ambito delle richieste dei Fruitori per le esclusive finalità legate all'erogazione del servizio e comunque nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4 - Contesto tecnico di riferimento


1. Le regole tecniche utilizzano il quadro di riferimento del CAD e del SPC in quanto applicabile ai soggetti Erogatori e Fruitori.

Art. 5 - Regime di sussidiarietà e supporto

- 1. Gli Erogatori possono utilizzare soggetti terzi per la gestione tecnica dei servizi di cui al presente provvedimento.
- 2. Per quanto concerne gli ordini o i collegi la gestione tecnica, per motivi di economicità ed efficienza, può avvenire, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali, anche in forma aggregata e per più elenchi o albi professionali, purché l'aggregazione consenta di:
 - a. tenere logicamente separati gli accessi ed i trattamenti da parte degli incaricati;
 - b. tenere logicamente separati gli ambiti di memorizzazione ed elaborazione;
 - c. sia fornito ai Fruitori un accesso unitario, nell'ambito dello stesso albo o elenco professionale, dei dati identificativi e degli indirizzi PEC dei rispettivi ordini o collegi.
- 3. I Fruitori possono attivare le consultazioni ed estrazioni avvalendosi anche di infrastrutture tecnologiche e servizi connessi messi a disposizione dagli organismi di attuazione e controllo, come definiti alla lettera hh) dell'art. 1 del DPCM 1 aprile 2008.

Art. 6 - Obblighi relativi ai soggetti Erogatori

- 1. Gli Erogatori, conformandosi alle regole tecniche, predispongono i servizi di consultazione ed estrazione di loro competenza. A tal riguardo entro quindici giorni lavorativi dalla pubblicazione delle regole tecniche inviano a DigitPA un piano di lavoro dal quale si evincano le date di disponibilità dei servizi di consultazione ed estrazione.
- 2. Gli Erogatori informano tempestivamente DigitPA dell'avvenuta messa in esercizio dei servizi di consultazione ed estrazione, con le informazioni tecniche necessarie per l'accesso.



3. Gli Erogatori, ai fini del monitoraggio dell'attuazione del presente provvedimento, con cadenza quadrimestrale ed entro il giorno 15 dei mesi di maggio, settembre e gennaio per i quadrimestri immediatamente precedenti tali date, forniscono a DigitPA un sintetico rapporto circa le Amministrazioni che hanno utilizzato i servizi definiti dal presente provvedimento.

Art. 7 - Obblighi relativi ai soggetti Fruitori

1. I Fruitori devono preventivamente essere iscritti in IPA con la pubblicazione di almeno un indirizzo PEC.

Art. 8 - Obblighi relativi a DigitPA

1. DigitPA attraverso una sezione specifica del proprio sito istituzionale (www.digitpa.gov.it) pubblica: le regole tecniche; i formati tecnici allegati; eventuali note informative, esempi e quesiti più frequenti; l'elenco dei servizi attivati dagli Erogatori.

Art. 9 - Tipologie delle richieste


- 1. L'Erogatore deve permettere sia la consultazione sia l'estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC. Per consultazione s'intende la mera visualizzazione di Indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC. Per estrazione s'intende la disponibilità su archivi elettronici di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC.
- 2. L'Erogatore deve rendere disponibile al Fruitore le possibilità di richiedere gli indirizzi PEC e gli elenchi di indirizzi PEC in modalità atte ad essere utilizzate tramite web e tramite cooperazione applicativa, secondo le regole tecniche di cui al DPCM 1 aprile 2008.

Art. 10 - Requisiti funzionali

- 1. Gli Erogatori, i Fruitori e gli incaricati dei Fruitori devono essere iscritti all'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
- 2. Nel caso d'interazione di tipo web, l'Erogatore deve avere un indirizzo PEC pubblicato in IPA e un'area riservata di un sito web da cui erogare il servizio, il Fruitore deve avere un indirizzo PEC pubblicato in IPA.
- 3. Nel caso d'interazione di tipo cooperazione applicativa, l'Erogatore deve disporre di una porta di dominio qualificata e deve avere pubblicato sul registro SICA un accordo di servizio per adesione; il Fruitore deve disporre di una porta di dominio qualificata e deve aderire agli accordi di servizio pubblicati dagli Erogatori.

Art. 11 - Consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC gestiti dall'affidatario del servizio di posta certificata al cittadino in modalità web


1. L'incaricato del Fruitore, utilizzando un browser web, accede all'area dedicata del sito dell'Erogatore e, per acquisire le credenziali necessarie per l'accesso all'area dedicata, fornisce il codice IPA della propria amministrazione ed il proprio indirizzo PEC presente in IPA.



- 2. Il servizio reso disponibile dall'Erogatore verifica la correttezza delle informazioni ricevute controllandole sull'interfaccia LDAP dell'IPA o sulla sua estrazione o replica locale. In caso di esito negativo fornisce una diagnostica al richiedente. In caso di esito positivo predispone un messaggio PEC che ha come destinatario l'indirizzo PEC fornito dall'incaricato del Fruitore; l'oggetto di tale messaggio conterrà l'identificativo dell'Erogatore e il corpo del messaggio la URL dell'area riservata e le relative credenziali di accesso.
- 3. L'incaricato del Fruitore si autentica all'area dedicata, utilizzando le informazioni ricevute tramite PEC, iniziando le attività di consultazione o estrazione. L'incaricato del Fruitore, inoltre, potrà indicare, attraverso l'interfaccia web, altro soggetto delegato appartenente alla propria unità organizzativa, fornendo l'indirizzo della casella PEC del delegato da abilitare alla consultazione. Nel caso sia stato indicato un soggetto delegato, quest'ultimo riceverà dall'Erogatore, nella propria casella PEC, un messaggio strutturato come quello di cui al comma 2; l'incaricato del Fruitore riceverà contestualmente un messaggio PEC di notifica dell'attivazione della delega. Il soggetto delegato con le credenziali ricevute potrà avviare le attività di consultazione o estrazione. Il tracciamento delle richieste di accesso e dell'invio delle credenziali viene assicurato dal meccanismo di comunicazione PEC. Il tracciamento delle richieste di indirizzi o di elenchi di indirizzi è registrato nei log applicativi, non soggetti ai vincoli di conservazione riservati ai log delle comunicazioni a mezzo PEC.
- 4. Le credenziali sono valide per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 30 giorni.
- 5. L'area dedicata del sito dell'Erogatore permette di formulare richieste puntuali utili a generare anche degli elenchi. Le richieste devono essere formulate specificando nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita e, ove conosciuto, il codice fiscale. L'esito della richiesta restituisce, in aggiunta ai dati utilizzati per la stessa, l'indirizzo PEC associato.
- 6. La fruizione del risultato avviene in apposite pagine del portale e, su richiesta, tramite messaggio PEC inviato all'indirizzo precedentemente dichiarato dall'incaricato del Fruitore o quello del suo delegato; tale messaggio ha in allegato l'esito della richiesta ed in oggetto l'identificativo dell'Erogatore del servizio. Il formato del predetto allegato è definito nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento.

Art. 12 - Consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC gestiti dall'affidatario in modalità cooperazione applicativa

- 1. L'interazione avviene attraverso dei servizi opportunamente predisposti dall'Erogatore secondo la modalità specificata nell'accordo di servizio. La legittimazione della richiesta è garantita dall'infrastruttura di cooperazione applicativa che, in accordo con le regole tecniche di cui al DPCM 1 aprile 2008, assicura il tracciamento delle operazioni. L'erogatore come nel caso dell'applicazione web traccia nei log applicativi le richieste.
- 2. L'Erogatore deve realizzare un servizio secondo quanto specificato nell'accordo di servizio. Le richieste devono prevedere per ciascun nominativo richiesto nome, cognome, sesso, luogo e data di nascita e, ove conosciuto, il codice fiscale. Il risultato della richiesta è una la lista che conterrà



accanto ai dati utilizzati per l'estrazione stessa, gli indirizzi PEC associati. Il servizio deve essere in grado di soddisfare due tipologie di richieste:


- a. acquisizione di un indirizzo PEC relativo ad un singolo soggetto;
- b. acquisizione di un elenco di indirizzi PEC relativi a più soggetti.
- 3. Il Fruitore deve realizzare un'applicazione client che invoca il servizio esposto dall'erogatore, tenendo traccia delle richieste applicative.

L'applicazione client deve rendere disponibile due tipologie di richieste:

- a. una richiesta che consente l'acquisizione di un indirizzo PEC relativo ad un singolo soggetto;
- b. una richiesta che consente l'acquisizione di un elenco di indirizzi PEC relativi a più soggetti.

Art. 13 - Consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC dal Registro delle Imprese in modalità Web

- 1. L'incaricato del Fruitore, utilizzando un browser web, accede all'area dedicata del sito dell'Erogatore e, per acquisire le credenziali necessarie per l'accesso all'area dedicata, fornisce il codice IPA della propria amministrazione ed il proprio indirizzo PEC presente in IPA.
- 2. Il servizio reso disponibile dall'Erogatore verifica la correttezza delle informazioni ricevute controllandole sull'interfaccia LDAP dell'IPA o sulla sua estrazione o replica locale. In caso di esito negativo fornisce una diagnostica al richiedente. In caso di esito positivo predispone un messaggio PEC che ha come destinatario l'indirizzo PEC fornito dall'incaricato del Fruitore; l'oggetto di tale messaggio conterrà l'identificativo dell'Erogatore del servizio e il corpo del messaggio la URL dell'area riservata e le relative credenziali di accesso.
- 3. L'incaricato del Fruitore, si autentica all'area dedicata, utilizzando le informazioni ricevute tramite PEC, iniziando le attività di consultazione o estrazione. L'incaricato del Fruitore, inoltre, potrà indicare, attraverso l'interfaccia web, altro soggetto delegato appartenente alla propria unità organizzativa, fornendo l'indirizzo della casella PEC del delegato da abilitare alla consultazione. Nel caso sia stato indicato un soggetto delegato, quest'ultimo riceverà dall'Erogatore, nella propria casella PEC, un messaggio strutturato come quello di cui al comma 2; l'incaricato del Fruitore riceverà contestualmente un messaggio PEC di notifica dell'attivazione della delega. Il soggetto delegato con le credenziali ricevute potrà avviare le attività di consultazione o estrazione. Il tracciamento delle richieste di accesso e dell'invio delle credenziali viene assicurato dal meccanismo di comunicazione PEC. Il tracciamento delle richieste di indirizzi o di elenchi di indirizzi è registrato nei log applicativi, non soggetti ai vincoli di conservazione riservati ai log delle comunicazioni a mezzo PEC.



- 4. L'area dedicata del sito dell'Erogatore permette di formulare ricerche con dei criteri di selezione basati sulle seguenti chiavi o una loro combinazione: denominazione, codice fiscale, sigla provincia, numero REA, codice ATECO (attività economica) utili a generare anche degli elenchi. Le ricerche restituiranno, unitamente a denominazione, codice fiscale, sigla provincia, numero REA, il relativo indirizzo PEC.
- 5. La fruizione del risultato avviene, tramite opportuna impaginazione, in apposite pagine del portale e, su richiesta, tramite messaggio PEC inviato all'indirizzo precedentemente dichiarato dall'incaricato del Fruitore; tale messaggio ha in allegato l'esito della richiesta ed in oggetto l'identificativo dell'Erogatore. Il formato del predetto allegato è definito nell'Allegato Tecnico al presente regolamento.

Art. 14 - Consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC dal registro delle Imprese in modalità cooperazione applicativa

- 1. L'interazione avviene attraverso dei servizi opportunamente predisposti dall'Erogatore secondo la modalità specificata nell'accordo di servizio. La legittimazione della richiesta è garantita dall'infrastruttura di cooperazione applicativa, che in accordo con le regole tecniche di cui al DPCM 1 aprile 2008, garantisce il tracciamento delle operazioni.
- 2. L'Erogatore deve realizzare un servizio secondo quanto specificato nell'accordo di servizio. Le richieste possono essere effettuate tramite gli stessi criteri di selezione di cui al comma 4 dell'art. 13. Il risultato della richiesta è un indirizzo o un elenco di indirizzi che conterrà, accanto a denominazione, codice fiscale, sigla provincia, numero REA, l'indirizzo PEC associato.

Il servizio deve essere in grado di soddisfare due tipologie di richieste:


- a. acquisizione di un indirizzo PEC relativo ad un singolo soggetto;
- b. acquisizione di un elenco di indirizzi PEC relativi a più soggetti.
- 3. Il Fruitore deve realizzare un'applicazione client che invoca il servizio esposto dall'erogatore.

L'applicazione client deve rendere disponibile due tipologie di richieste:


- a. una richiesta che consente l'acquisizione di un indirizzo PEC relativo ad un singolo soggetto;
- b. una richiesta che consente l'acquisizione di un elenco di indirizzi PEC relativi a più soggetti.

Art. 15 - Consultazione ed estrazione di indirizzi Pec ed elenchi di indirizzi PEC dei professionisti in modalità Web

1. L'incaricato del Fruitore, utilizzando un browser web, accede all'area dedicata del sito dell'Erogatore e, per acquisire le credenziali necessarie per l'accesso all'area dedicata, fornisce il codice IPA della propria amministrazione ed il proprio indirizzo PEC presente in IPA.



- 2. Il servizio reso disponibile dall'Erogatore verifica la correttezza delle informazioni ricevute controllandole sull'interfaccia LDAP dell'IPA o sulla sua estrazione o replica locale. In caso di esito negativo fornisce una diagnostica al richiedente. In caso di esito positivo predispone un messaggio PEC che ha come destinatario l'indirizzo PEC fornito dall'incaricato del Fruitore; l'oggetto di tale messaggio conterrà l'identificativo dell'Erogatore e il corpo del messaggio la URL dell'area riservata e le relative credenziali di accesso.
- 3. L'incaricato del Fruitore si autentica all'area dedicata, utilizzando le informazioni ricevute tramite PEC, iniziando le attività di consultazione o estrazione. L'incaricato del Fruitore, inoltre, potrà indicare, attraverso l'interfaccia web, altro soggetto delegato appartenente alla propria unità organizzativa, fornendo l'indirizzo della casella PEC del delegato da abilitare alla consultazione. Nel caso sia stato indicato un soggetto delegato, quest'ultimo riceverà dall'Erogatore, nella propria casella PEC, un messaggio strutturato come quello di cui al comma 2; l'incaricato del Fruitore riceverà contestualmente un messaggio PEC di notifica dell'attivazione della delega. Il soggetto delegato con le credenziali ricevute potrà avviare le attività di consultazione o estrazione. Il tracciamento delle richieste di accesso e dell'invio delle credenziali viene assicurato dal meccanismo di comunicazione PEC. Il tracciamento delle richieste di indirizzi o di elenchi di indirizzi è registrato nei log applicativi, non soggetti ai vincoli di conservazione riservati ai log delle comunicazioni a mezzo PEC.
- 4. L'area dedicata del sito dell'Erogatore permette di formulare richieste puntuali o ricerche con dei criteri di selezione utili a generare degli elenchi. Le richieste devono essere effettuate:
- a) se relative a posizioni singole tramite le due seguenti chiavi di ricerca alternative:
 - 1. nome e cognome, ordine o collegio di iscrizione, codice fiscale;
 - 2. nome e cognome, ordine o collegio di iscrizione, numero di iscrizione all'albo o collegio.
- b) se relative ad elenchi tramite le seguenti chiavi di ricerca alternative:
 - 1. nome e cognome;
 - 2. ordine o collegio di iscrizione;
 - 3. la combinazione dei precedenti.
- 5. Nel caso di richieste formulate secondo quanto specificato ai punti 1. e 2. della lettera a) del comma 4, il risultato conterrà accanto ai dati utilizzati per la ricerca il relativo indirizzo PEC. Nel caso di richieste formulate secondo quanto specificato ai punti 1. , 2. e 3. della lettera b) del comma 4, il risultato sarà una lista contenente, per ognuno dei professionisti identificati, nome, cognome, ordine o collegio di iscrizione, il numero di iscrizione, indirizzo PEC. La fruizione del risultato avviene, tramite opportuna impaginazione, in apposite pagine del portale e, su richiesta, tramite messaggio PEC inviato all'indirizzo precedentemente dichiarato dall'incaricato del Fruitore; tale messaggio ha in allegato l'esito della richiesta ed in oggetto l'identificativo dell'Erogatore. Il formato del predetto allegato è definito nell'Allegato Tecnico al presente regolamento.



Art. 16 - Consultazione ed estrazione di indirizzi PEC ed elenchi di indirizzi PEC dei professionisti in modalità cooperazione applicativa

- 1. L'interazione avviene attraverso dei servizi opportunamente predisposti dall'Erogatore secondo la modalità specificata nell'accordo di servizio. La legittimazione della richiesta è garantita dall'infrastruttura di cooperazione applicativa che, in accordo con le regole tecniche di cui al DPCM 1 aprile 2008, assicura il tracciamento delle operazioni. L'erogatore come nel caso dell'applicazione web traccia nei log applicativi le richieste.
- 2. L'Erogatore deve realizzare un servizio secondo quanto specificato nell'accordo di servizio. Le richieste devono essere effettuate tramite i criteri definiti al comma 4 dell'art. 15. Il risultato della richiesta è una la lista che conterrà oltre ai dati indicati al comma 5 dell'art. 15 anche gli indirizzi PEC loro associati.

Il servizio deve essere in grado di soddisfare due tipologie di richieste:

- a. acquisizione di un indirizzo PEC relativo ad un singolo soggetto;
- b. acquisizione di un elenco di indirizzi PEC relativi a più soggetti.
- 3. Il Fruitore deve realizzare un'applicazione client che invoca il servizio esposto dall'erogatore, tenendo traccia delle richieste applicative .

L'applicazione client deve rendere disponibile due tipologie di richieste:

- a. una richiesta che consente l'acquisizione di un indirizzo PEC relativo ad un singolo soggetto;
- b. una richiesta che consente l'acquisizione di un elenco di indirizzi PEC relativi a più soggetti.

Art. 17 - Formati tecnici

1. L'allegato Tecnico contiene i formati XML, gli esempi di accordi di servizio che andranno utilizzati per l'interazione tramite cooperazione applicativa nonché il formato e la struttura del file allegato al messaggio PEC previsto per l'interazione tramite web.

Art. 18 - Regime transitorio

- 1. Gli Erogatori possono mantenere in esercizio funzionalità di consultazione ed estrazione realizzate o in fase di completamento secondo le precedenti regole tecniche ovvero secondo regimi di accordi stipulati con le amministrazioni, purché soddisfino i criteri di estrazione e rispettino i contenuti definiti nel presente provvedimento.
- 2. Gli Erogatori nel definire il piano di lavoro di cui all'art. 6 evidenziano la sussistenza di regimi transitori e i tempi di adeguamento alle regole tecniche.